



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED], assunta in decisione all'udienza del 16 settembre 2021 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]) quale mandataria di [REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] come da procura in atti

ATTORE-opponente

contro

[REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in [REDACTED], [REDACTED] come da procura alle liti in atti

CONVENUTA-opposta

e

[REDACTED] ([REDACTED]) con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED] è elettivamente domiciliato come da procura alle liti in atti

CONVENUTO-opposto

Oggetto: merito di opposizione all'esecuzione mobiliare iscritta al numero R.G.E. N. [REDACTED]

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 settembre 2021

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale [REDACTED] formulando le seguenti conclusioni "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel presente atto, accogliere la presente opposizione, non potendosi qualificare la polizza Axa Mps Double Engine n. 945299 quale prodotto assicurativo e come tale impignorabile, e, per l'effetto, previa declaratoria della natura finanziaria della polizza de qua, revocare

È opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda come emerge dagli atti di causa.

La Banca MPS di [redacted] s.p.a., creditrice di [redacted] in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 19/07/2007 a rogito Dr. [redacted] notificava al [redacted] atto di precetto in data 8/6/2017 per la complessiva somma di €79.154,33, oltre spese, interessi e accessori. A fronte della infruttuosità di detta intimazione, in data 31 luglio 2017 [redacted] notificava atto di pignoramento presso terzi nei confronti di [redacted] MPS di [redacted] s.p.a., sottoponendo a pignoramento ogni somma e/o titolo e/o polizza dovuti e/o debendi, a qualsiasi titolo, da parte delle sopra dette società a [redacted]. Segnatamente, [redacted] rendeva dichiarazione negativa a mezzo p.e.c. in data 10/8/2017, con la quale dava atto della titolarità in capo a [redacted] della polizza n. 01367729 "Accumulator Rendimento Top" attiva dal 28/7/2008, con valore lordo di riscatto per €12.545,28 alla data del 1/8/2017 e della polizza 01357920 "Accumulator Investimento", attiva dal 28/5/2008, con valore lordo di € 2.838,98 alla data del 1/8/2017 specificando che dette polizze risultavano costituite in pegno a favore della Banca e che erano impignorabili ai sensi dell'art. 1923 c.c.; [redacted] rendeva dichiarazione a mezzo p.e.c. in data 21/8/2017, con la quale dava atto della titolarità in capo a [redacted] del Fondo Pensione "Previdenza per te" n. 01009020000008, con saldo attivo di € 258,39, quale credito avente natura pensionistica ex art. 11 D. lgs. 252/2005, e della Polizza vita multiramo (unit e rivalutabile) [redacted], con saldo attivo alla data del pignoramento per € 32.285,74.

All'udienza del 14 marzo 2018, la [redacted] chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate ed il GE a scioglimento della riserva, dando atto delle dichiarazioni negative rese rispettivamente da [redacted], che aveva evidenziato la impignorabilità delle polizze vita n. 01367729 e n. 01357020, e [redacted], che aveva rilevato la impignorabilità del credito pensionistico e l'esistenza di una polizza vita in fase di accumulo, assegnava alla Banca MPS il termine per note di contestazione e per la richiesta di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

A fronte della richiesta di instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art.549 c.p.c., con ordinanza del 6/7/2018 il Ge istruiva detto giudizio dove interveniva ex art. 111, comma 3, c.p.c. in data 8/3/2019 [redacted] per tramite della mandataria [redacted] facendo proprie tutte le eccezioni, istanze, domande e conclusioni proposte dalla cedente, [redacted].

Nelle proprie memorie autorizzate la creditrice procedente reiterava le contestazioni alle dichiarazioni dei terzi pignorati ribadendo la natura speculativo/finanziaria delle polizze "unit linked" stipulate da [redacted]. Segnatamente, per quello che rileva in questa sede, [redacted] contestava la dichiarazione di terzo resa [redacted] (all. 1 a memorie autorizzate datate 26 giugno 2018 – cfr. doc. 3 del fascicolo della opponente) ritenendo di non poterla qualificare come dichiarazione negativa, poiché la precisazione circa la natura pensionistica del credito e la sua impignorabilità riguardava esclusivamente le somme confluite nel Fondo Pensione "Previdenza per te" n. 01009020000008 pari a € 258,39, mentre nessuna precisazione era stata fornita quanto alla polizza [redacted] sicché le somme ivi accumulate erano pignorabili. Diversamente, [redacted] s.p.a. affermava la natura negativa della sua dichiarazione in cui aveva precisato il dettaglio dei rapporti contrattuali stipulati dal [redacted] per i quali era debitrice delle relative prestazioni assicurative; deduceva che, essendo i suddetti rapporti assicurativi ex lege impignorabili e inesecutibili, ogni precisazione in tal senso sarebbe stata ultronea, oltre che non dovuta.

Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/6/2019 in cui la creditrice rinunciava all'assegnazione delle polizze stipulate dal [redacted] con [redacted] mentre insisteva per l'assegnazione delle polizze [redacted], il G.E. emetteva l'ordinanza in data 11.6.2019, oggetto delle contestazioni in esame, con cui (i) rilevando l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. del fondo pensionistico complementare n. 01009020000008 e della polizza [redacted] stipulata dal [redacted] s.p.a., dichiarava inefficace il pignoramento dei crediti derivanti dal fondo pensione e dalla polizza assicurativa e per l'effetto disponeva la liberazione dei crediti pignorati; (ii) dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo all'accertamento dell'obbligo del terzo [redacted] (iii) estingueva l'esecuzione.

In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dal debitore convenuto, [redacted] circa la erroneità dello strumento processuale utilizzato dall'attrice in quanto, per espressa previsione di cui all'art. 549 c.p.c., l'ordinanza pronunciata all'esito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e non mediante reclamo.

Passando al merito della opposizione, con il presente giudizio l'opponente [redacted], quale mandataria di [redacted] S.p.A., ha contestato il provvedimento con cui il GE, in sede di accertamento dell'obbligo del terzo, ha rilevato la natura assicurativa e la conseguente impignorabilità ex art. 1923 c.c. della polizza [redacted] stipulata dal debitore [redacted].

Deve, dunque, osservarsi che non c'è contestazione tra le parti circa l'esistenza del credito del debitore [redacted] nei confronti della terza pignorata, [redacted] derivante dalla polizza [redacted] essendo controversa la questione sulla natura assicurativa o finanziaria della polizza [redacted] e della conseguente pignorabilità o meno della stessa.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione della convenuta [redacted] relativa al difetto dell'onere di allegazione da parte della creditrice, che invece ha qualificato la polizza [redacted] come prodotto finanziario, già davanti al GE, analizzando le clausole del contratto di assicurazioni dalle quali emergeva l'assenza di garanzia della restituzione del capitale al momento del verificarsi dell'evento morte, ma anche l'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, l'orizzonte temporale e la tipologia dell'investimento.

Ciò posto, muovendo dalla polizza [redacted] trattasi di un contratto di assicurazione sulla vita c.d. multiramo, caratterizzato - come osserva la stessa convenuta opposta, [redacted] - dalla combinazione di una componente di Ramo I (polizza vita tradizionale) e di una componente di Ramo III (polizza vita unit linked).

Se, dunque, il contratto di assicurazione sulla vita "tradizionale" è quello con il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente-assicurato, si obbliga a pagare un capitale al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato, con la finalità di garantirgli una rendita sicura (e, quindi, risulta di tipo previdenziale e/o di risparmio) con la sottrazione delle stesse dalle azioni esecutive e cautelari (impignorabilità ex art. 1923 C.C.), le polizze miste o indicizzate (unit-linked e index-linked) sono caratterizzate da una forte componente finanziaria, connessa ad una traslazione del rischio dall'assicuratore all'assicurato (c.d. rischio speculativo) ed una prestazione dovuta dall'assicuratore non predeterminata in misura certa, ma rapportata ai risultati finanziari esterni. Il riferimento è in particolare alle polizze unit e

index linked, che trovano il proprio riferimento normativo nell'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005) il cui rendimento, nel primo caso, è parametrato all'andamento di fondi comuni di investimento e, nel secondo, ad indici di vario tipo, generalmente titoli azionari. L'elemento caratterizzante tale tipologie di polizze è dunque il rischio finanziario, che, nelle così dette linked "pure" grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi, mentre le polizze linked garantite assicurano la restituzione del capitale al concludersi del periodo contrattuale.

La natura finanziaria delle polizze pone problemi diversi, come quello relativo alla applicabilità dell'art. 1923 c.c., comma 1, secondo cui le somme dovute dall'assicuratore in base a un'assicurazione sulla vita "non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare". Si osserva che questo regime di favore per l'assicurato consistente nella impignorabilità e nella inesquestrabilità della prestazione assicurativa - si giustificerebbe in base al fatto che le polizze vita sono strumenti volti alla previdenza e al risparmio. Ove, per contro, una polizza sia contratta a fini esclusivamente speculativi (ravvisabili, anche solo in parte, nei contratti linked), essa non potrà godere della specifica tutela riconosciuta dalla norma (Cass. civ. 29583/2021).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno sostenuto che, indipendentemente dal "nomen iuris" attribuito dalle parti al contratto, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo o la restituzione del capitale), essa va considerata come uno strumento finanziario poiché i premi versati dall'assicurato sono investiti in prodotti finanziari e l'alea contrattuale grava completamente su di lui. In particolare, un'ipotesi di rischio esclusivamente o prevalente in capo all'assicurato si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte (ex pluribus Cass. civ. n. 6061/2012; Cass. civ. n. 10333/2018; Cass. civ. n. 6319/2019; Cass. civ. sez. II, 22/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 22/10/2021), n.29583; Trib. Savona 2/2021; Corte appello Catanzaro sez. III, 05/11/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 05/11/2021), n.1433; Corte appello Lecce sez. I, 27/01/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 27/01/2021), n.106; Tribunale Firenze sez. III, 30/03/2020, (ud. 29/03/2020, dep. 30/03/2020), n.852; Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 28/09/2018) n.2214). Segnatamente, pur avendo le polizze unit linked natura mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) e, pur essendo prevalente la componente finanziaria su quella assicurativa, quest'ultima deve rispettare i criteri delineati sia dal codice civile sia dal codice delle assicurazioni: si deve valutare con particolare riferimento al rischio demografico, l'entità della copertura assicurativa desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. Rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c., le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.

Dalla disamina della polizza si ricava che: - **[Redacted]** ha sottoscritto, con **[Redacted]** **[Redacted]** Vita SpA, la Polizza Unit Linked **[Redacted]** AXA-MPC **[Redacted]** versando un premio unico di € 22.500,00 e destinando il 20% di tale importo (al netto delle spese iniziali di € 75,00) alla Gestione Separata Multi 12 ed il restante 80% al Fondo interno Equilibrato con un profilo di rischio medio-alto con un indice di volatilità media annua attesa del 14%; - il contratto,

che ha durata coincidente con la vita dell'assicurato (art. 11 delle Condizioni di assicurazione), prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione (art. 1 delle Condizioni di assicurazione); - le prestazioni dovute dalla Compagnia sono collegate sia alle variazioni del valore delle quote dei Fondi assicurativi interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui i Fondi stessi investono e di cui le quote sono rappresentazione, sia alla Gestione interna separata "MULTI12"; - come espressamente stabilito all'art. 2 della Scheda Sintetica della polizza, il contratto è caratterizzato da un grado di rischio variabile in funzione della ripartizione dei premi investiti tra la componente Unit Linked e la Gestione interna separata; - quanto ai rischi finanziari a carico del Contraente l'art. 4.a) della scheda sintetica prevede espressamente che il contraente si assume il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati e di ottenere un capitale caso morte inferiore ai premi versati (v. anche lettera B della Nota Informativa); - in caso di decesso è prevista l'erogazione di un capitale caso morte che si ottiene dalla somma del capitale maturato nella Gestione interna separata alla data di disinvestimento, del controvalore delle quote dei Fondi assicurativi interni (calcolato come prodotto del valore unitario delle quote alla data di disinvestimento per il numero di quote detenute alla medesima data) e di un ulteriore importo variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di stipula del contratto (come di seguito specificato: • 1,00% del premio unico versato, al netto dei costi, per Assicurati che, al momento della stipula del contratto, hanno un'età uguale o inferiore a 75 anni; • 0,10% del premio unico versato, al netto dei costi, per Assicurati che, al momento della stipula del contratto, hanno un'età superiore a 75 anni, Tale ulteriore importo non potrà essere superiore a € 10.000") (v. art. 5 della Scheda Sintetica, art. 2 delle Condizioni di Assicurazione); - la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo relativamente ai premi investiti nei Fondi assicurativi interni con rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote, mentre sul capitale investito nella Gestione interna separata "MULTI12" la Compagnia offre un rendimento minimo garantito (2,50% annuo), il consolidamento annuo delle prestazioni assicurate e la garanzia del capitale assicurato (art. 4 della Scheda Sintetica, art. della Nota Informativa e art. 2 delle Condizioni di Assicurazione).

Nella specie, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, si giunge al convincimento, sulla base del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che la polizza oggetto di discussione, pur rientrando nella categoria di quelle polizze cosiddette "miste", cioè caratterizzate dalla compresenza di aspetti assicurativi e speculativi, presenta una forte e prevalente connotazione dell'elemento legato all'investimento ed alla speculazione in cui l'evento morte dell'assicurato incide solo in modo marginale sul *quantum debeatur* mancando un bilanciamento tra l'entità della prestazione garantita in caso morte e il capitale versato. Il che non contrasta con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-166/11 del 1.3.2012) che, affermando che i contratti c.d. unit linked sono normali in diritto delle assicurazioni, non ha per ciò solo esentato l'interprete dalla preliminare verifica della qualificazione del contratto come contratto assicurativo sotto il profilo della concreta e reale assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.

E che nella fattispecie la finalità di investimento finanziario sia prevalente sulla funzione previdenziale si evince dal fatto che il premio sia stato unico (cioè versato dal contraente in un'unica soluzione anticipata), che i rischi finanziari di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati o di ottenere un capitale caso morte inferiore ai premi versati sono a carico del contraente (art. 4.a); che rispetto al rischio demografico l'entità della copertura assicurativa non risulta bilanciata con l'ammontare del premio versato dal contraente (€ 22.500,00) in funzione

anche all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento (80% del premio investito in Fondi assicurativi interni e 20% investito nel fondo di Gestione separata interna MULTI12).

In particolare, nel caso in cui si verifichi l'evento caratteristico che connota il contratto di assicurazione sulla vita, ossia la morte del contraente, non è previsto che la compagnia corrisponda alcun indennizzo ai beneficiari o agli eredi che sia obiettivamente correlato all'ammontare del premio pagato, essendo il prodotto caratterizzato da un grado di rischio maggiore in ragione dell'investimento dell'80% dell'importo del premio in Fondi assicurativi interni (pari a 17.940,00), su cui la compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo rispetto al minore importo pari al 20% (pari a 4.485,00 euro) investito fondo di Gestione separata interna MULTI12, per cui è previsto un rendimento minimo garantito (2,50% annuo), il consolidamento annuo delle prestazioni assicurate e la garanzia del capitale assicurato.

Date le percentuali sopra espresse, ritiene questo Tribunale che il c.d. rischio demografico che dovrebbe connotare la causa del contratto di assicurazione sulla vita sia, nel caso di specie, sostanzialmente irrisorio, poiché Axa, in caso di decesso del contraente, si è obbligata a liquidare ai beneficiari percentuali minime del controvalore del contratto senza garantire la restituzione del valore nominale del capitale versato (pari a 22.500,00) al verificarsi dell'evento morte. Ed infatti, per la parte del premio investito nei Fondi assicurativi, che costituisce la percentuale maggiore in cui il premio è stato investito, la durata della vita dell'assicurato non ha alcuna rilevanza e incidenza ai fini della determinazione della prestazione gravante sull'assicuratore (l'ammontare di tale prestazione non è determinata sulla base di ipotesi di sopravvivenza) e il decesso dell'assicurato costituisce soltanto l'occasione per il pagamento di una prestazione, la cui entità non è certa e predeterminata nel suo ammontare alla conclusione del contratto, ma dipende dal valore delle quote dei fondi, senza "alcuna garanzia sull'investimento" o di rendimento minimo.

Pertanto, anche volendo considerare la sussistenza del profilo assicurativo nella polizza unit-linked, stante la previsione di un indennizzo, in caso di morte dell'assicurato, ulteriore rispetto al controvalore dell'investimento al momento della denuncia del decesso, dovuto ad un valore aggiuntivo, sia pure del tutto modesto, pari all'1% per l'assicurato con età eguale o inferiore a 75 anni al momento della stipula del suddetto controvalore, va osservato che la mancanza di una garanzia finanziaria da parte dell'impresa assicuratrice in ordine alle prestazioni dedotte nel contratto rende la componente assicurativa presente nella polizza assolutamente minimale, con la conseguenza che il rapporto tra la componente finanziaria e quella assicurativa segna la netta prevalenza della parte finanziaria della polizza.

Alla luce di quanto sopra osservato, contrariamente a quanto rilevato dal GE con l'ordinanza emessa in data 11 giugno 2019, si deve affermare la natura finanziaria della polizza **Unit Linked 1** **AXA-MPS** **11** **Fig. 1** **2022** la conseguente pignorabilità della polizza.

Ciò posto in diritto, con riguardo alla dichiarazione resa da **AXA-MPS ASSICURAZIONI** **11** **Fig. 1** **2022**, con cui ha dichiarato di essere sì debitore, ma che il credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato è impignorabile, una simile dichiarazione deve considerarsi di norma come "dichiarazione positiva", per i fini di cui all'art. 547 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 - 01; nello stesso senso Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 - 01). Invero, il terzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene: ciò per l'ovvia ragione che non è lui il debitore del creditore esecutante, e il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è di accertare se egli sia o non sia *debitor debitoris*, per evitare il rischio di

essere costretto ad un doppio pagamento (Cass. civ. 3987/2019). Ciò perché tutte le questioni relative alla pignorabilità dei crediti oggetto dell'azione esecutiva in presenza di eventuali vincoli di destinazione, esulano dall'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (Cass. civ. 13015/2016) e sono state poste alla attenzione dell'odierno giudicante in quanto la pretesa impignorabilità della polizza è stata rilevata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata.

Orbene, viste la pignorabilità della polizza AXA MPS Death Benefit e la dichiarazione del terzo pignorato, da intendersi come dichiarazione positiva per l'intero importo indicato, l'opposizione va accolta. Deve, pertanto, revocarsi parzialmente l'ordinanza del GE emessa in data 11.6.2019 nella parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento del credito derivante dalla polizza assicurativa AXA MPS Death Benefit n. 99 stipulata da [redacted] con AXA MPS Assicurazioni Vita per impignorabilità ex art. 1923 c.c. e si deve procedere alla assegnazione delle somme detenute dalla terza pignorata [redacted] per il valore del saldo attivo della polizza, di cui alla dichiarazione di terzo (depositata in atti), pari ad euro 32.285,74.

Il mutamento della giurisprudenza sulla questione in esame, unito alla rapida evoluzione normativa nella materia de qua, e la difficoltà delle questioni giuridiche affrontate rendono conforme a giustizia la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto revoca parzialmente l'ordinanza del GE emessa in data 11.6.2019 nella parte in cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento del credito derivante dalla polizza assicurativa [REDACTED] stipulata da [REDACTED] con [REDACTED] per impignorabilità ex art. 1923 c.c. e assegna a parte opponente le somme detenute dalla terza pignorata [REDACTED] per il valore del saldo attivo della polizza, di cui alla dichiarazione di terzo, pari ad euro 32.285,74;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.

Così deciso, in Arezzo, 5 gennaio 2022

Il Giudice

dott.ssa Lucia Bruni